



Giovedì, 31 marzo 2016

IL CASO DEL GIORNO

Il contratto autonomo di garanzia non ha natura accessoria

/ Michela SCHEPIS

La qualificazione in termini di **fideiussione**, piuttosto che di **contratto autonomo** di garanzia, di un accordo volto a garantire le obbligazioni sorte a seguito della conclusione di un contratto, comporta riflessioni diverse nel caso in cui quest'ultimo sia affetto da **invalidità**.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui due soggetti, società Alfa e società Beta, concludono un contratto con il quale Alfa trasferisce la proprietà di un terreno edificabile a Beta, la quale, una volta costruita una palazzina sul terreno, si impegna a cedere il diritto di proprietà di alcuni appartamenti alla prima (si tratta, nello specifico, di un contratto di permuta di cosa presente con cosa futura). La banca Zeta garantisce di erogare ad Alfa, a prima richiesta, una **somma di denaro**, corrispondente al valore degli appartamenti, con conseguente perdita del diritto di proprietà sugli stessi. A seguito delle mancate autorizzazioni ai fini edificatori, la palazzina non viene realizzata e la società Alfa chiede il versamento [...]

PAGINA 2

FISCO

Ravvedimento operoso senza ripensamenti

Per la Cassazione, le sanzioni non possono essere domandate a rimborso

/ Alfio CISSELLO

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6108 depositata ieri, ha sancito che, una volta eseguito il **ravvedimento operoso**, il contribuente non ha legittimazione per domandare a rimborso gli importi versati a titolo di sanzione ridotta.

Nel caso di specie, la domanda di rimborso era fondata su motivi quali la carenza dell'elemento soggettivo e la obiettiva incertezza normativa, che, per le loro caratteristiche, possono essere invocati solo in un contenzioso contro l'atto irrogativo di sanzioni emesso dall'ente impositore.

Inoltre, il ravvedimento "implicando riconoscimento della violazione e della ricorrenza dei presupposti di **applicabilità** della relativa **sanzione**, è incompatibile con la successiva istanza di rimborso della sanzione versata, in quanto detta istanza si pone in insanabile contraddizione con la scelta spontaneamente effettuata dallo stesso contribuente".

A sostegno dell'illustrata presa di posizione, la Cassazione richiama alcuni precedenti in tema di condono, ove i giudici hanno sancito che,

nel momento in cui il contribuente aderisce ad una sanatoria prevista dalla legge, non ha titolo per chiedere il rimborso di quanto versato.

Per quanto è dato emergere dalla sentenza, il discorso appare **circoscritto alle sanzioni**, e, su detto aspetto, non vi sono questioni particolari.

Ci si può però domandare se, una volta eseguito il ravvedimento, possa essere chiesto il rimborso per le imposte, fatto non specificatamente considerato nella sentenza.

Riteniamo si possa fornire una soluzione affermativa: la situazione, a ben vedere, non è dissimile da quella in cui il contribuente, a titolo cautelativo, ha dichiarato proventi la cui imponibilità è dubbia, o ha evitato, per la stessa ragione ma in via speculare, di dedurre costi.

È vero che la giurisprudenza citata dalla Corte preclude il rimborso non solo delle **sanzioni** ma pure dell'**imposto**, ma si è in presenza di casistiche molto diverse dal ravvedimento.

Nella legge di condono, lo Stato e il contribuente, in via eccezionale, stipulano un patto, che non può essere messo in discussione [...]

PAGINA 4

IN EVIDENZA

Ultimo giorno per la comunicazione annuale degli operatori finanziari

"Rientro dei cervelli", istanza al datore di lavoro per il regime speciale

Per la donazione di valore inferiore alla franchigia imposta di registro fissa

ALTRE NOTIZIE

/ DA PAGINA 10

IMPRESA

I sindaci non sfuggono alle sanzioni amministrative

/ Maurizio MEOLI

In forza dell'art. 149 comma 1 del DLgs. 58/1998 (c.d. TUF), i sindaci, nell'ambito delle **società quotate**, sono tenuti a **vigilare**: a) sull'osservanza della legge e dell'atto [...]

PAGINA 5

Il contratto autonomo di garanzia non ha natura accessoria

L'invalidità dell'obbligazione principale non può essere eccepita dal garante di tale contratto

/ Michela SCHEPIS

La qualificazione in termini di **fideiussione**, piuttosto che di **contratto autonomo di garanzia**, di un accordo volto a garantire le obbligazioni sorte a seguito della conclusione di un contratto, comporta riflessioni diverse nel caso in cui quest'ultimo sia affetto da **invalidità**.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui due soggetti, società Alfa e società Beta, concludono un contratto con il quale Alfa trasferisce la proprietà di un terreno edificabile a Beta, la quale, una volta costruita una palazzina sul terreno, si impegna a cedere il diritto di proprietà di alcuni appartamenti alla prima (si tratta, nello specifico, di un contratto di permuta di cosa presente con cosa futura). La banca Zeta garantisce di erogare ad Alfa, a prima richiesta, una **somma di denaro**, corrispondente al valore degli appartamenti, con conseguente perdita del diritto di proprietà sugli stessi.

A seguito delle mancate autorizzazioni ai fini edificatori, la palazzina non viene realizzata e la società Alfa chiede il versamento della somma di denaro corrispondente al valore delle abitazioni non costruite alla banca Zeta, la quale eccepisce la nullità del contratto di permuta e si oppone alla richiesta di garanzia.

Nell'esempio prospettato si può ipotizzare la nullità del contratto di permuta di cosa presente (la proprietà di un **terreno**) contro cosa futura (la proprietà di alcuni edifici da costruire sul terreno medesimo) tra Alfa e Beta, per impossibilità dell'oggetto (ai sensi degli artt. [1418](#) c.c. e [1346](#) c.c.).

Assunta l'**invalidità** dell'obbligazione principale, occorre ora chiedersi, individuando la natura giuridica del contratto intercorso tra la società Alfa e la banca Zeta, quali siano gli effetti che tale nullità produce rispetto alla garanzia personale.

La qualificazione non è di poco conto, se si pensa che, se a tale contratto si attribuisce la natura di fideiussione, ne consegue che Zeta potrà eccepire la nullità del **contratto principale** ex [artt. 1939-1945](#) c.c.

Diversamente, se si attribuisce natura di contratto autonomo di garanzia, allora Zeta non potrà **eccepire** la nullità e sarà tenuta a versare la somma, corrispondente agli appartamenti che dovevano essere costruiti, ad Alfa.

A tal proposito, si ricorda che la fideiussione è, ai sensi dell'[art. 1936](#) c.c., un contratto con cui un soggetto si obbliga personalmente nei confronti del creditore a garantire l'adempimento di un'obbligazione di un terzo, il quale resta estraneo, salva diversa pattuizione, all'accordo.

La peculiarità di tale garanzia personale è proprio l'**ac-**

cessorietà al contratto principale, che deve essere garantito (Cass. n. [26064/2008](#)); infatti, l'art. 1939 c.c. delinea l'**invalidità** della garanzia fideiussoria a seguito dell'invalidità dell'obbligazione principale (da ciò deriva che la garanzia fideiussoria esiste fin tanto che esiste l'obbligazione principale). Inoltre, il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, ad eccezione di quelle che attengono alla capacità (art. 1945 c.c.).

Pertanto, se il contratto principale stipulato tra le parti è, per qualche motivo, invalido, il fideiussore potrà eccepire tale invalidità e non prestare la garanzia fideiussoria.

Il contratto autonomo di garanzia, **contratto atipico** diffuso nell'ambito dei rapporti di affari e definito come "garanzia autonoma" o "a prima richiesta", consiste in un accordo tra un soggetto garante (solitamente una banca o una compagnia assicurativa) e un garantito, volto a rendere **sicuro l'incasso** di una somma di denaro da parte del beneficiario/garantito, a semplice richiesta di quest'ultimo, ove se ne verifichino i presupposti.

In pratica, il debitore della prestazione (garante), che opera su ordine del proprio cliente (il debitore della prestazione principale), si impegna a versare al beneficiario l'importo stabilito alla sola condizione che egli ne faccia richiesta, rinunciando formalmente ad opporgli qualunque tipo di eccezione.

Tale fattispecie è caratterizzata dall'**autonomia** rispetto al contratto principale, ossia dall'assenza dell'elemento di accessorialità, consistente nel fatto che il garante non può opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, salvo alcuni casi (Cass. SS.UU. n. [3947/2010](#)).

L'assenza dell'accessorialità deve risultare dal contratto

La carenza dell'elemento dell'accessorialità deve necessariamente essere esplicitata nel contratto, con l'impiego di specifica clausola idonea a indicare l'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni fondate sul rapporto obbligatorio principale (Cass. n. [52/2004](#)).

Non è sufficiente, infatti, la sussistenza di una **clausola a "prima richiesta"** per configurare la fattispecie del contratto autonomo di garanzia, potendosi anche trattare di una fideiussione con clausola a prima richiesta, ove non vi siano altri elementi idonei a deporre in favore del primo contratto.

Nell'esempio che abbiamo ipotizzato è possibile ravvisare un contratto autonomo di garanzia, in quanto ne emerge l'oggetto classico, che è dare un bene non coincidente con la **prestazione originaria**, mentre nella fideiussione il garante deve garantire l'adempimento altrui nel senso che, in caso di inadempimento, deve potersi sostituire erogando la stessa prestazione, come desumibile dall'inciso "garantisce l'adempimento di un'obbligazione" di cui all'art. 1936 c.c.; nel con-

tratto autonomo di garanzia, il garante eroga una prestazione non satisfattiva, diversamente dalla fideiussione.

Si può quindi ipotizzare che Alfa avrà diritto alla somma di denaro corrispondente al **valore** degli appartamenti, senza che Zeta possa eccepire la nullità del contratto di permuta, la cui invalidità consentirà, inoltre, ad Alfa di tornare proprietaria del terreno edificabile.

Ravvedimento operoso senza ripensamenti

Per la Cassazione, le sanzioni non possono essere domandate a rimborso

/ Alfio CISSELLO

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. [6108](#) depositata ieri, ha sancito che, una volta eseguito il **ravvedimento operoso**, il contribuente non ha legittimazione per domandare a rimborso gli importi versati a titolo di sanzione ridotta.

Nel caso di specie, la domanda di rimborso era fondata su motivi quali la carenza dell'elemento soggettivo e la obiettiva incertezza normativa, che, per le loro caratteristiche, possono essere invocati solo in un contenzioso contro l'atto irrogativo di sanzioni emesso dall'ente impositore.

Inoltre, il ravvedimento "implicando riconoscimento della violazione e della ricorrenza dei presupposti di **applicabilità** della relativa **sanzione**, è incompatibile con la successiva istanza di rimborso della sanzione versata, in quanto detta istanza si pone in insanabile contraddizione con la scelta spontaneamente effettuata dallo stesso contribuente".

A sostegno dell'illustrata presa di posizione, la Cassazione richiama alcuni precedenti in tema di condono, ove i giudici hanno sancito che, nel momento in cui il contribuente aderisce ad una sanatoria prevista dalla legge, non ha titolo per chiedere il rimborso di quanto versato.

Per quanto è dato emergere dalla sentenza, il discorso appare **ciroscritto alle sanzioni**, e, su detto aspetto, non vi sono questioni particolari.

Ci si può però domandare se, una volta eseguito il ravvedimento, possa essere chiesto il rimborso per le imposte, fatto non specificatamente considerato nella sentenza.

Riteniamo si possa fornire una soluzione affermativa: la situazione, a ben vedere, non è dissimile da quella in

cui il contribuente, a titolo cautelativo, ha dichiarato proventi la cui imponibilità è dubbia, o ha evitato, per la stessa ragione ma in via speculare, di dedurre costi.

È vero che la giurisprudenza citata dalla Corte preclude il rimborso non solo delle **sanzioni** ma pure dell'**imposta**, ma si è in presenza di casistiche molto diverse dal ravvedimento.

Nella legge di condono, lo Stato e il contribuente, in via eccezionale, stipulano un patto, che non può essere messo in discussione a seguito del suo perfezionamento, momento che spesso coincide con il versamento degli importi o della prima rata. Per la giurisprudenza, ciò è vero quand'anche il rimborso si fondi sulla radicale inesistenza del presupposto impositivo, vedasi il caso dei rimborsi IRAP per mancanza di **autonomia organizzazione** (per tutte, Cass. 13 luglio 2010 n. [16464](#)).

Il principio non è estendibile all'imposta

Se, invece, il contribuente si ravvede, il tutto è assai diverso, siccome non c'è un patto con il Fisco, e ben può accadere che le imposte siano state versate per errore, o che, sulla base di un ripensamento, il contribuente non le ritenga più dovute.

Fermi restando, naturalmente, i **termini decadenziali** per la domanda di rimborso, ad esempio previsti dall'art. 38 del DPR 602/73 per le imposte sui redditi.

Del resto, la dichiarazione integrativa spesso presentata in occasione del ravvedimento, non è, al pari della dichiarazione originaria, un testamento, per cui il contribuente deve essere libero di modificarla.

I sindaci non sfuggono alle sanzioni amministrative

La Suprema Corte fa il punto sulle violazioni da omessa vigilanza che, in base al TUF, danno luogo a sanzioni amministrative

/ Maurizio MEOLI

In forza dell'art. 149 comma 1 del DLgs. 58/1998 (c.d. TUF), i sindaci, nell'ambito delle **società quotate**, sono tenuti a **vigilare**: a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo; b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; c) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; c-bis) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi; d) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'art. 114 comma 2.

Le irregolarità riscontrate sono **comunicare senza indugio** alla Consob (art. 149 comma 3 del DLgs. 58/1998). L'inadempimento di tali doveri è sanzionato in via amministrativa dall'art. 193 del DLgs. 58/1998.

Su tale tema è intervenuta la sentenza n. [6037/2016](#) della Suprema Corte, precisando, innanzitutto, che l'omissione delle attività elencate dà luogo ad **illeciti diversi** per i quali non si giustifica l'applicazione di un'unica sanzione. L'omissione di vigilanza, inoltre, quale condotta tipica di numerosi illeciti amministrativi disciplinati dal DLgs. 58/1998, mentre può risultare incompatibile con l'effettiva "rappresentazione" degli illeciti da impedire, è invece perfettamente compatibile con la loro "rappresentabilità" e, dunque, con la colpa. L'inosservanza dei doveri di informazione-sorveglianza, quindi, legittima l'applicazione di una sanzione "colposa" laddove gli "organi vigilati" commettano (a loro volta) illeciti, poiché non occorre la prova che il "garante primario" (i sindaci) conosca in concreto ogni aspetto dell'attività posta in essere dai secondi, essendo viceversa sufficiente la sola "potenzialità di conoscenza", legittimamente destinata a presumersi.

Rispetto a ciò, la sentenza in commento ricorda come la Suprema Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. [20934/2009](#)) abbia già avuto modo di chiarire che la complessa articolazione della struttura organizzativa di una banca (al pari di una società di investimenti, nell'ambito della quale si svolgevano i fatti di causa) non può comportare l'esclusione o anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti del Collegio sindacale. Questi, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria, sono sanziona-

bili a titolo di **concorso omissivo**, gravando su di essi, da un lato, l'obbligo di vigilanza - in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti degli atti di abuso gestionali degli amministratori, ma anche della verifica dell'adeguatezza delle metodologie finalizzate al controllo interno, secondo parametri procedurali dettati dalla normativa regolamentare a garanzia degli investitori - e, dall'altro lato, l'obbligo di denuncia immediata alle Autorità di vigilanza (Banca d'Italia e Consob).

Non ci si trova di fronte ad una responsabilità dei sindaci fondata sul **sospetto** del compimento di operazioni irregolari o illecite da parte di altri, né alla soggezione degli amministratori ad un controllo sul merito delle scelte gestionali. Si pretende solo l'esercizio tempestivo dei correlati poteri ispettivi che la legge pone a loro carico (artt. 150 e 151 del DLgs. 58/1998 e 2403-bis c.c.), anche mediante comunicazioni alla Consob (art. 149 comma 3 del DLgs. 58/1998).

Le fattispecie delle quali i sindaci del caso in esame sono stati chiamati a rispondere, per omesso o tardivo esercizio dei doveri di vigilanza, sono incentrate sulla mera condotta, secondo un **criterio di doverosità**, che correla la colpevolezza a parametri normativi ed estranei al dato puramente psicologico, essendo l'indagine sull'elemento oggettivo dell'illecito limitata all'accertamento della "suità" della condotta inosservante. Di conseguenza, una volta integrata e provata la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall'art. 3 della L. 689/1981, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza (cfr. Cass. SS.UU. n. [20930/2009](#)).

In particolare, l'Amministrazione è tenuta a fornire la prova della condotta illecita; prova che può essere offerta anche mediante presunzioni semplici, per effetto delle quali, nel caso di illecito omissivo, ricade sui sindaci l'onere di provare di avere tenuto la condotta attiva richiesta, ovvero la sussistenza di elementi tali da renderla **inesigibile**. I sindaci possono anche fornire la prova di fatti impedienti, cioè che la piena osservanza dei doveri di controllo non sarebbe servita a conoscere ed evitare le condotte trasgressive altrui, ma deve trattarsi di fatti non smascherabili attraverso gli ordinari **"flussi informativi"** (cfr. Cass. SS.UU. n. [20930/2009](#)). Allo stesso modo possono provare che l'inosservanza dell'obbligo di comunicare senza indugio e in modo completo alla Consob le irregolarità riscontrate sia dipesa da impossibilità dovuta a caso fortuito o forza maggiore (così Cass. n. [3251/2009](#)). Prove che, nella specie, non erano state fornite.

Ultimo giorno per la comunicazione annuale degli operatori finanziari

La scadenza è fissata oggi, ma, operativamente, la trasmissione è possibile nei 90 giorni successivi con un tipo di comunicazione ordinaria

/ Paola RIVETTI

L'Agenzia delle Entrate continua a pubblicare, nella sezione FAQ della pagina dedicata all'Archivio dei rapporti con operatori finanziari, le risposte fornite ad alcune domande sulle **nuove modalità di compilazione** e trasmissione delle comunicazioni mensili ed integrative annuale 2015, il cui termine di invio scade oggi, 31 marzo 2016.

Oltre all'**aspetto già illustrato** su *Eutekne.info* (si veda "[Holding senza comunicazione annuale all'Archivio dei rapporti](#)" del 18 marzo 2016) le risposte trattano:

- degli adempimenti conseguenti ad operazioni societarie,
- della presa in carico e del cambio identificativo del rapporto,
- dell'utilizzo dei nuovi codici ruolo per le anagrafiche dei rapporti,
- dell'esonero dalla comunicazione per i libretti giudiziari di cui al RD 10 marzo 1910 n. 149,
- dell'utilizzo di un singolo invio tramite PEC, quale canale di accesso al SID, per ciascun file (o flusso) di dati da trasmettere.

Uno dei chiarimenti riguarda l'obbligo di indicazione del **codice fiscale** in sede di comunicazione mensile per i nuovi rapporti instaurati con soggetti residenti all'estero. L'obbligatorietà del dato è fissata dall'art. 6 comma 1 lett. g-*quinquies*) del DPR 605/73, secondo cui l'acquisizione del codice fiscale da parte degli operatori finanziari riguarda gli atti o i negozi, conclusi con i clienti (persone fisiche o meno) per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi clienti, riguardanti l'apertura o la chiusura di qualsiasi rapporto continuativo.

Sulla comunicazione annuale per i rapporti finanziari relativi all'anno 2015, è anche intervenuta Assofiduciaria la quale, con la comunicazione n. [39](#) dello scorso 22 marzo, ha fornito risposta ad alcune domande perve-

nutele. Ad esempio, è stata sottolineata la possibilità di **sanare**, tramite la comunicazione annuale 2015, le inadempienze relative agli anni pregressi "tramite un invio straordinario di tipo 2"; a tal fine è stato previsto un apposito file tra quelli di cui si compone la predetta comunicazione (il riferimento è al quarto invio relativo ai rapporti nati negli anni precedenti al 2015 e mai inseriti nelle comunicazioni integrative annuali precedenti). Rispetto alla scadenza della comunicazione annuale, è bene evidenziare che la sua trasmissione (tramite un tipo di comunicazione ordinaria) può essere effettuata anche oltre la predetta scadenza. È stata, infatti, prevista la possibilità di continuare ad utilizzare tale tipologia di invio ordinario anche per le comunicazioni trasmesse **entro 90 giorni** dalla data di scadenza prevista per l'anno di riferimento, pena emissione di ricevuta di scarto. Decorso tale termine, eventuali modifiche ai saldi comunicati sono possibili solo con comunicazione straordinaria (prov. 10 febbraio 2015 n. 18269, punto 6.1, lett. a), come sostituito dal prov. 25 gennaio 2016 n. 13352).

Sull'aspetto sanzionatorio sarebbe opportuno un chiarimento

Al momento attuale, non è possibile affermare la **non sanzionabilità** dell'invio entro il novantesimo giorno successivo, posto che, sebbene, dal punto di vista procedurale, la trasmissione vada effettuata con le medesime modalità di un invio tempestivo, la scadenza dell'adempimento risulta fissata al 31 marzo 2016. A tal proposito, il provvedimento sopra citato ha indicato che i saldi inviati oltre i termini di scadenza, ma comunque entro i 90 giorni, sono accolti, ma con ricevuta che ne segnala la tardività.

“Rientro dei cervelli”, istanza al datore di lavoro per il regime speciale

L'Agenzia delle Entrate definisce le modalità per l'opzione ex DLgs. 147/2015

/ Pamela ALBERTI

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 46244 pubblicato ieri, ma datato 29 marzo, definisce le modalità di esercizio dell'opzione per i lavoratori rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015 che possono beneficiare degli incentivi ex L. n. 238/2010, ma intendono optare per il **nuovo regime** fiscale speciale destinato ai lavoratori “impatriati” previsto dal DLgs. n. 147/2015.

Si ricorda brevemente che il citato DLgs. 147/2015 ha introdotto all'art. 16, comma 1, un particolare regime agevolativo in favore dei cosiddetti “**lavoratori impatriati**” in base al quale, a decorrere dal 2016, in presenza di determinate condizioni, il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato concorre a formare il reddito complessivo limitatamente al **70%** del suo ammontare. Ai sensi del comma 4 dell'art. 16 (come modificato dalla legge di stabilità 2016), i soggetti di cui all'art. 2 comma 1 della L. 238/2010 che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015, possono applicare, alternativamente, il regime previsto dalla L. 238/2010 o quello stabilito nel DLgs. 147/2015. Il provvedimento di ieri definisce le modalità al fine di optare per tale ultimo regime.

In considerazione del tenore letterale della disposizione, l'Agenzia consente l'accesso all'opzione a **tutti i soggetti** in possesso dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni previste dalla L. n. 238/2010, vale a dire lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e titolari di attività di impresa.

Per l'esercizio dell'opzione i soggetti interessati devono possedere i requisiti per accedere ai benefici di cui alla L. n. 238/2010, anche in relazione al relativo regime di decadenza e di cumulo, tralasciando i requisiti richiesti per accedere al nuovo regime fiscale di cui all'art. 16.

In presenza delle suddette condizioni, i soggetti interessati, rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015, potranno optare, in modo **irrevocabile**, per il nuovo regime fiscale, che prevede una riduzione della base imponibile ai fini IRPEF del 30%. Secondo il provvedimento, infatti, l'esercizio dell'opzione è irrevocabile, ha effetto dal 1° gennaio 2016 e per i quattro periodi d'imposta successivi (2016-2020) e non consente di beneficiare degli incentivi previsti dall'art. 17 del DL n. 185/2008 convertito, né del credito d'imposta previsto dall'art. 1, commi 271-279, della L. n. 296/2006.

Con riferimento all'esercizio dell'opzione, i lavoratori dipendenti devono presentare la richiesta al datore di lavoro entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del

provvedimento. La richiesta dovrà contenere le generalità del contribuente, il suo codice fiscale, l'indicazione dell'attuale residenza in Italia e l'impegno a **comunicare tempestivamente** l'avvenuta iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, nonché ogni variazione della residenza o del domicilio prima del decorso di 5 anni dalla data della prima fruizione del beneficio.

I lavoratori dipendenti che non hanno ancora richiesto l'applicazione dei benefici di cui alla L. n. 238/2010 o l'hanno richiesta a un diverso datore di lavoro devono dichiarare, in aggiunta a quanto sopra, di possedere i requisiti per accedere ai medesimi benefici e devono comunicare la **data della prima assunzione** in Italia, ovvero la data di avvio dell'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia, dal rientro, nonché di aver trasferito in Italia la residenza o il domicilio entro 3 mesi dalla prima assunzione ovvero dall'avvio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo.

I **sostituti d'imposta** operano le ritenute sul 70% delle somme e valori imponibili di cui all'art. 51 del TUIR corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta e, a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, effettuano il conguaglio tra le ritenute operate e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti, ridotto della suddetta percentuale, corrisposto a partire dal 1° gennaio 2016.

Il datore di lavoro non applica i benefici quando il lavoratore comunica il trasferimento della residenza o del domicilio all'estero.

Per i soggetti che hanno avviato un'attività di lavoro autonomo o di impresa, l'opzione deve essere invece esercitata in sede di presentazione della **dichiarazione dei redditi** relativa all'anno di imposta 2016.

30 giorni per il trasferimento di residenza

Il provvedimento prevede inoltre una remissione nei termini per i soggetti che si sono trasferiti in Italia tra il 7 ottobre 2015 (data di entrata in vigore del DLgs. 147/2015) e il 31 dicembre 2015, i quali, non potendo confidare nella proroga dei benefici della L. n. 238/2010, potrebbero non aver trasferito la residenza o il domicilio in Italia entro il termine di 3 mesi previsto dalla norma agevolativa. Per tali soggetti è prevista, quindi, la possibilità di trasferire la residenza o il domicilio in Italia, per fruire dei medesimi benefici, **entro 30 giorni** dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

Per la donazione di valore inferiore alla franchigia imposta di registro fissa

L'atto va esente dall'imposta sulle donazioni, ma realizza il presupposto dell'imposta di registro

/ Anita MAURO

La donazione avente valore inferiore alle franchigie previste per l'imposta sulle successioni e donazioni, pur risultando esente dal tributo donativo, sconta l'**imposta di registro fissa**, nella misura (oggi) pari a 200 euro. Così ha sancito la Corte di Cassazione, nella sentenza n. [6096](#) depositata ieri, in contrasto con quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate nella circ. n. [44/2007](#) e, più di recente, ribadito nella circ. n. [18/2013](#), § 5.1.

Il tema esaminato dalla Corte di Cassazione è quello della corretta tassazione dell'**atto di donazione** che risulti non soggetto all'imposta sulle donazioni, in quanto avente valore inferiore ad una delle franchigie previste dalle legge.

Si ricorda, infatti, che l'imposta sulle successioni e donazioni colpisce (tra il resto) gli atti di donazione, con aliquote e franchigie distinte a seconda del grado di parentela o affinità esistente tra il donante ed il donatario, come illustrato nella tabella in calce all'articolo.

Ad esempio, ove un soggetto doni alla moglie beni per un valore pari a 500.000 euro, non è dovuta alcuna imposta sulle donazioni, non essendo superata la franchigia di 1 milione di euro. In tal caso, però, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza in commento, sarebbe comunque dovuta l'**imposta di registro fissa**, per la registrazione dell'atto di donazione.

Si ricorda, infatti, che l'art. 55 del DLgs. 346/90 precisa che le donazioni (che devono a pena di nullità essere redatte per atto pubblico ed in presenza di due testimoni) devono essere registrate **in termine fisso** secondo le disposizioni del TUR (DPR 131/86). Tuttavia, secondo la Corte, non sarebbe tanto l'art. 55 sopra citato ad imporre l'obbligo di pagamento dell'imposta di registro fissa per le donazioni, bensì il combinato disposto dell'art. 41 comma 2 del DPR 131/86 e dell'art. 11 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.

In particolare, secondo quanto si legge nella sentenza n. 6096/2016, l'atto pubblico di donazione soddisferebbe non solo il presupposto impositivo dell'imposta di donazione (che risiede nell'**incremento di ricchezza gratuito** del donatario), ma anche il presupposto impositivo dell'imposta di registro (che risiederebbe nel corrispettivo per il "servizio" della registrazione).

Tale conclusione sarebbe confermata – prosegue la Corte – dall'art. 25 del DPR 131/86 che, in caso di "atti a titolo oneroso e gratuito" dispone la soggezione all'imposta di registro della "parte onerosa" dell'atto ed all'imposta sulle donazioni della parte "a titolo

gratuito".

Le conclusioni accolte dalla Corte lasciano alquanto perplessi.

Infatti, l'imposta di registro colpisce gli atti espressamente individuati dalle Tariffe allegate al DPR 131/86, che non contemplano espressamente gli atti di donazione. L'art. 11 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 (cui fa riferimento la pronuncia in commento), invece, concerne gli atti pubblici non aventi per oggetto prestazioni a **contenuto patrimoniale** e, quindi, mal si concilia con la natura dell'atto di donazione che, essendo un contratto, per definizione (art. 1321 c.c.) ha ad oggetto un rapporto giuridico patrimoniale. Pertanto, volendo inquadrare la donazione nel TUR, non resterebbe che farla rientrare nella fattispecie residuale di cui all'art. 9 della Tariffa, parte I, con conseguenze, però, quantomai inquietanti, stante la previsione da parte di tale norma dell'applicazione dell'imposta di registro del 3%.

D'altro canto, l'interpretazione dell'art. 25 del DPR 131/86 potrebbe portare a conclusioni diametralmente opposte a quelle accolte dalla Corte di Cassazione ove si ritenesse, diversamente da quanto affermato dagli estensori della sentenza, che esso significhi che la parte "non onerosa" dell'atto **non rilevi** ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, ma solamente ai fini dell'imposta sulle donazioni.

In breve, come affermato dall'Agenzia delle Entrate nella circ. n. 44/2007, una lettura sistematica del DPR 131/86 e del DLgs. 346/90 impone di ipotizzare una forma di alternatività tra i due tributi, in virtù della quale l'imposta di registro colpisce le manifestazioni onerose e, le imposte sulle successioni e donazioni le manifestazioni gratuite.

Infine, si teme che, portando alle sue estreme conseguenze il ragionamento della Corte, si dovrebbe concludere per l'applicazione dell'imposta di registro fissa anche agli atti pubblici di donazione che scontino l'**imposta sulle donazioni**. Infatti, se è l'atto stesso di donazione a soddisfare il presupposto dell'imposta di registro (che viene individuato, peraltro in modo un poco "antiquato", nel servizio di registrazione) e se tra le due imposte non esiste alcuna forma di alternatività, allora l'imposta di registro fissa potrebbe risultare dovuta anche per gli atti che scontano l'imposta sulle donazioni, atteso che anche essi devono essere registrati, a norma dell'art. 55 del DPR 131/86.

Ma questa conclusione risulterebbe del tutto paradossale.

Aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni, determinate sulla base del grado di parentela e affinità		
Beneficiario del trasferimento	Franchigia	Aliquota
Coniuge	1 milione di euro ciascuno	4%
Parenti in linea retta		
Fratelli e sorelle	100.000 euro ciascuno	6%
Altro parente fino al 4° grado	Nessuna	
Affine in linea retta		
Affine in linea collaterale fino al 3° grado		
Portatore di handicap ai sensi della L. 104/92	1,5 milioni di euro ciascuno	4%, 6% o 8% a seconda del rapporto di parentela o affinità intercorrente col defunto/donante
Altro soggetto	Nessuna	8%

Nel decreto “produttività” più spazio alla contrattazione di secondo livello

Firmato il decreto che definisce gli incrementi di produttività di riferimento per la detassazione dei premi di risultato

/ Andrea COSTA

Con un comunicato stampa pubblicato ieri è stata data notizia dell'avvenuta firma da parte dei Ministri del Lavoro e dell'Economia del decreto di attuazione dei commi 182 e seguenti dell'art. 1 della L. 208/2015. L'atteso provvedimento aggiunge un importante tassello al percorso intrapreso dalla corrente legislatura volto alla riduzione del cuneo fiscale, all'incremento del potere d'acquisto dei lavoratori e allo sviluppo della **contrattazione collettiva** di secondo livello. Mediante l'utilizzo della leva fiscale, il legislatore interviene sullo sviluppo degli strumenti premiali in grado di incrementare la produttività aziendale, coinvolgendo i lavoratori nel perseguimento di obiettivi condivisi da individuare in base alle concrete esigenze produttive e organizzative dell'azienda.

La misura si inserisce nell'ambito del più ampio progetto di definizione delle politiche di collegamento tra retribuzione e **produttività**, prevedendo uno specifico regime di tassazione dei premi di risultato a favore di lavoratori del settore privato che, nel corso dell'anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente non superiori a 50.000 euro. Nel rispetto delle particolari condizioni individuate dalla legge e dalla contrattazione collettiva, ai premi di risultato si applica, salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore, una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, fino ad un importo complessivo non superiore a 2.000 euro lordi nell'anno di imposta ovvero di 2.500 euro lordi in presenza di una partecipazione paritetica dei lavoratori. In alternativa è consentita la trasformazione parziale o totale del premio monetario in **premio sociale**, potendo il lavoratore scegliere di fruire di somme e di valori di cui all'[art. 51](#) del TUIR commi 2 e 3, ultimo periodo, con l'eventualità di azzerare la tassazione laddove vengano soddisfatti i presupposti di legge.

Il decreto in commento, – che sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la relativa registrazione, ma il cui testo è stato anticipato sul sito del Ministero del Lavoro – è composto di 7 articoli e disciplina diversi aspetti di attuazione della legge di stabilità, introducendo, tra l'altro, una definizione, sinora assente, di **premio di risultato**, nonché i criteri di misurazione degli obiettivi ai quali la contrattazione collettiva deve legare la corresponsione dei relativi premi, i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, le modalità di monitoraggio dei contratti e il regime applicabile ai c.d. voucher.

Concentrando l'analisi sul contratto collettivo quale

fonte di **regolazione** per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, si osserva come la legge richiami esclusivamente quelli di secondo livello, aziendali o territoriali, firmati dai soggetti di cui all'[art. 51](#) del DLgs. n. 81/2015, ovvero dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali. Gli indicatori di raggiungimento degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione che debbono essere richiamati dal contratto non sono stati definiti in maniera puntuale, bensì **elencati**, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei 19 punti riportati nel Modello “Monitoraggio Contratti Aziendali e Territoriali” contenuto nell'allegato n. 1 del decreto. Trattasi di indicatori di **performance** di varia natura: dal lavoro agile, alla riduzione dell'assenteismo o degli infortuni, passando per la soddisfazione del cliente. La previsione di una ipotesi residuale “Altro” rappresenta un'ulteriore conferma del ruolo riconosciuto alla contrattazione collettiva nel definire gli indicatori più adeguati rispetto agli obiettivi che si vogliono raggiungere.

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione il contratto collettivo deve essere inoltre **depositato** in via telematica presso la DTL competente; laddove le erogazioni si riferiscano a premi di risultato e partecipazione agli utili relativi al 2015, il deposito dei contratti, qualora non ancora effettuato, deve essere disposto entro i 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, unitamente alla dichiarazione di conformità degli stessi alle disposizioni fissate dalla legge di stabilità 2016 e dal decreto di attuazione.

Il decreto disciplina infine gli strumenti e le modalità che devono prevedere i contratti collettivi di secondo livello di realizzazione del coinvolgimento **paritetico** dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro, che consentono l'incremento dell'agevolazione. In particolare, non rientrano nell'ambito di applicazione normativo i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione, dovendosi invece realizzare un piano che stabilisca l'istituzione e la gestione di gruppi di lavoro composti da responsabili aziendali e da lavoratori volti al miglioramento o all'innovazione di aree produttive o di sistemi di produzione. La previsione di tali gruppi e di strutture di permanente consultazione e monitoraggio degli obiettivi che si vogliono perseguire può rappresentare un aspetto rilevante per un progressivo superamento del dualismo capitale/lavoro che, in troppe occasioni, ha costituito un elemento frenante per lo sviluppo della nostra economia.

Il reato di truffa è assorbito in quello di frode fiscale

La Cassazione torna sui rapporti tra emissione di fatture per operazioni inesistenti e truffa aggravata ai danni dell'Erario

/ Maria Francesca ARTUSI

A seguito di un procedimento per alcuni reati fiscali e per truffa aggravata ai danni dello Stato, un contribuente era stato condannato in primo grado alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione, oltre alla **confisca**, ai sensi degli artt. 640-*quater* e 322-*bis* c.p., di taluni beni immobili e quote sociali di sua proprietà.

Sebbene in appello fosse stata dichiarata la sopravvenuta estinzione per prescrizione di tutte le fattispecie, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione per ottenere un proscioglimento "pieno", oltre che per ottenere la restituzione di quanto confiscato.

Si è dunque pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 12872 depositata ieri.

La questione di diritto riguarda la possibilità di un **concorso** tra il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 del DLgs. 74/2000) e quello di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 comma 2 n. 1) c.p.).

Nella giurisprudenza prevale la tesi secondo la quale il delitto di frode fiscale, così come quello di emissione di fatture per operazioni (soggettivamente) inesistenti, si pone in rapporto di **specialità** rispetto a quello di truffa aggravata a norma dell'art. 640 comma 2 n. 1) c.p., essendo il primo connotato da uno specifico artificio e da una condotta a forma vincolata (*cfr.*, in particolare, Cass. SS.UU. n. [1235/2011](#)).

L'ulteriore elemento, presente nella truffa e costituito dall'evento di danno, non è sufficiente a porre le norme – quelle tributarie e quella comune – in rapporto di specialità reciproca, perché il suo verificarsi "è stato deliberatamente posto dal legislatore **al di fuori** della fattispecie oggettiva, rendendo così indifferente che esso si verifichi e postulandosi come necessaria soltanto la sussistenza del collegamento teleologico sotto il profilo intenzionale".

A fondamento di tale assunto, si è in particolare rilevato come la negazione della sussistenza di un rapporto di specialità tra la frode fiscale e la truffa ai danni dell'Erario si porrebbe in palese **contrasto** con la linea di **politica criminale** e con la stessa *ratio* che ha ispirato il legislatore nel dettare le linee portanti della disciplina introdotta con il DLgs. 74/2000 (e oggi ribadita dalla revisione operata dal DLgs. 158/2015).

Come ha, infatti, avuto modo di puntualizzare la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. [49/2002](#), l'opzione politico-criminale prescelta dal legislatore del 2000 si è concentrata, fondamentalmente, nell'abbandono del modello del cosiddetto "**reato prodromico**", caratteristico, invece, della precedente disciplina det-

tata dalla L. 516/1982.

Fa in parte **eccezione** rispetto a tale impostazione proprio l'art. 8 del DLgs. 74/2000, che anticipa la punibilità a comportamenti antecedenti alla dichiarazione, per ragioni essenzialmente riconducibili alla ritenuta necessità di reprimere il fenomeno delle cosiddette "cartiere". E tuttavia è ben specificato dal legislatore che chi si rende punibile di tale condotta non potrà anche concorrere nella frode fiscale vera e propria, sanzionata all'art. 2 del DLgs. 74/2000 (*cfr.* art. 9 del medesimo decreto).

Applicabile il "principio di consunzione"

Alla luce di tutto ciò, i giudici di legittimità evidenziano come sarebbe, allora, **paradossale** ipotizzare, in capo all'emittente della falsa documentazione, una responsabilità penale costruita facendo leva su di una fattispecie di "genere" (truffa ai danni dell'Erario), in presenza di una condotta "speciale" descritta dal richiamato art. 8 del DLgs. 74/2000.

Qualsiasi condotta di frode al Fisco, se non intende realizzare obiettivi diversi, non può che esaurirsi all'interno del quadro sanzionatorio delineato dall'apposita normativa.

Diverso è il caso in cui l'attività di "**cartiera**", oltre che consentire a terzi l'evasione del tributo (o a permettere indebiti rimborsi) sia destinata a finalità ulteriori: ad esempio nell'ipotesi della emissione di false fatture per consentire ad un operatore di ottenere indebitamente contributi, pubblici o comunitari.

In tali circostanze è, infatti, evidente che non potrà sussistere alcun problema di rapporto di specialità fra norme, venendo in discorso una **condotta** finalisticamente "**plurima**" e tale da ledere o esporre a pericolo beni fra loro differenti.

In realtà, secondo la sentenza in commento, non sarebbe applicabile nemmeno il principio di specialità (art. 15 c.p.), bensì il più dibattuto "**principio di consunzione**" (non normativamente previsto, ma elaborato da molta dottrina e giurisprudenza), secondo cui il giudice deve operare un giudizio di valore sul possibile "assorbimento" del reato meno grave in quello più grave (dal punto di vista di sanzione applicabile).

In forza del suddetto principio, la Corte giunge qui ad affermare la non punibilità per il reato di truffa: quest'ultimo dovrà ritenersi assorbito nei reati di natura fiscale, evitando ogni possibile duplicazione di sanzioni.

Deducibili gli interessi passivi da acquisizioni con indebitamento

La circolare n. 6 dell'Agenzia conferma la liceità fiscale di queste operazioni

/ REDAZIONE

Per i soggetti IRES, gli interessi passivi derivanti da operazioni di acquisizione con indebitamento (*leveraged buy out*) devono essere considerati, in linea di principio, inerenti e quindi **deducibili**, nei limiti di quanto previsto dall'art. 96 del TUIR e dalle regole relative al transfer pricing, ove applicabili.

Questo è uno dei principali chiarimenti forniti dalla circolare n. 6 di ieri, con la quale l'Agenzia delle Entrate si sofferma sul corretto trattamento fiscale dei **componenti** di reddito connessi alle fonti di finanziamento delle citate operazioni e dei **rendimenti** (interessi, dividendi e/o plusvalenze) che sono ritratti in Italia da entità localizzate in altre giurisdizioni Ue (e SEE) ed extra-Ue.

L'analisi permette di confermare la liceità fiscale di tali operazioni.

Innanzitutto, la circolare ricorda che l'espressione "operazioni di acquisizione con indebitamento" – con cui si fa riferimento sia a una singola operazione, sia a un complesso di operazioni anche di forme diverse – definisce l'acquisizione di un'azienda o di una partecipazione (di controllo o totalitaria) in una determinata società (anche a capo di un gruppo operativo), denominata "bersaglio" (od "obiettivo" o target o *target company* o *target group*), posta in essere creando un'apposita **società veicolo** (c.d. *Special Purpose Vehicle* - SPV o BidCo o NewCo), che viene finanziata in parte, anche minima, mediante capitale proprio (*equity*) e, in parte, con prestiti onerosi (*debt*).

La scelta delle fonti per finanziare una determinata operazione di acquisizione d'impresa (*asset deal*) o di partecipazioni (*share deal*) è riconducibile all'utilizzo dell'**indebitamento** come "**leva finanziaria**" (*leverage*) che comporta l'emergere di benefici, e rischi, incrementalmente fintanto che il costo del debt sia inferiore, o superiore, al rendimento del capitale di rischio.

In altri termini, il leveraged buy out (**LBO**) costituisce una tecnica finanziaria d'acquisto attraverso il ricorso all'indebitamento. Essa si fonda sulla possibilità di rimborsare il debito contratto per l'acquisizione di una determinata società target, cioè obiettivo, utilizzando i flussi di cassa generati dalla stessa società acquistata. Una variante consiste nella **fusione** tra la società veicolo, SPV, utilizzata per concretizzare l'acquisto e la medesima società obiettivo acquistata. In virtù della fusione, infatti, si rende così possibile l'allocazione del debito al livello dei flussi di cassa operativi. In questo secondo caso, l'operazione si definisce *merger leveraged buy out* (**MLBO**).

Come anticipato, limitando l'analisi ai debiti assunti nell'ambito di operazioni di MLBO/LBO, l'Agenzia ritiene che gli interessi passivi relativi a prestiti contratti dalla SPV per l'acquisto di partecipazioni, in linea di principio, siano **funzionali all'acquisizione** della *target company*, sia nell'ipotesi di fusione (tipica delle operazioni di MLBO), sia nella fattispecie in cui la compensazione intersoggettiva degli interessi avvenga mediante l'opzione per il consolidato fiscale.

Di conseguenza, sono deducibili, e ciò tanto nell'ipotesi in cui l'operazione di MLBO/LBO sia posta in essere da un insieme di soggetti (soci e società del gruppo e finanziatori) esclusivamente residenti in Italia, quanto nell'ipotesi di presenza di soci e/o finanziatori **non residenti** in Italia.

Inoltre, limitatamente alla deduzione degli interessi e al riporto di perdite pregresse, la circolare evidenzia che le operazioni di **MLBO** vedono nella fusione (anche inversa) il logico epilogo dell'acquisizione mediante indebitamento, necessario anche a garantire il rientro, per i creditori, dell'esposizione debitoria.

Di fatto, la struttura scelta, rispondendo a finalità extra-fiscali, riconosciute dal codice civile e, spesso, imposte dai finanziatori terzi, difficilmente potrebbe essere considerata finalizzata essenzialmente a conseguire indebiti vantaggi fiscali.

Per l'Agenzia, quindi, le contestazioni formulate sulla base del principio del divieto di **abuso del diritto** sulla base dell'art. 37-bis del DPR 600/73, ovvero dell'art. 10-bis della L. 212/2000, in relazione al vantaggio fiscale conseguito attraverso la deduzione degli oneri finanziari, dovranno essere **riconstrate** dagli Uffici ed eventualmente abbandonate, salvo che, nei singoli casi, non si riscontrino altri specifici profili di artificiosità dell'operazione, così come posta in essere nel caso concreto, come nel caso in cui all'effettuazione dell'operazione di LBO abbiano concorso i medesimi soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano la società target.

Queste considerazioni valgono anche con riferimento alla **disapplicazione** dei limiti antielusivi al **riporto di perdite** e interessi passivi, ai sensi dell'art. 172, comma 7 del TUIR, nell'ambito di operazioni di fusione conseguenti ad acquisizioni avvenute secondo gli schemi del MLBO.

Il terzo e ultimo capitolo della circolare si occupa poi di identificare prassi, modalità e temi da sviluppare in sede di controllo in presenza di strutture complesse, cui partecipano soggetti localizzati in Paesi esteri.

Dal CNDCEC la guida operativa sul partenariato pubblico-privato

Lo studio si concentra in particolare sul project financing e sul ruolo del commercialista come figura di connessione tra enti pubblici e imprese

/ Savino GALLO

Poco meno di un mese dopo l'approvazione, in via preliminare, del nuovo Codice degli appalti e delle concessioni da parte del Consiglio dei Ministri (si veda "[Primo passo verso il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni](#)" del 4 marzo), il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili pubblica un approfondimento su "**Project financing e partenariato pubblico-privato**", realizzato dal Gruppo di studio "Elaborazione principi di redazione dei Piani Economico Finanziari".

Tali istituti hanno trovato, negli ultimi anni, sempre maggiore diffusione, in ragione della "drastica riduzione dei trasferimenti dello Stato" e, più in generale, dei "vincoli di finanza pubblica" cui sono sottoposti tutti gli enti locali. Stando infatti, ai numeri riportati nella ricerca, l'Italia è passata dai 330 **bandi di gara** del 2002 agli **oltre 3 mila** del 2014, a testimonianza di una "maggiore consapevolezza" da parte degli enti locali della necessità di ricorrere ai capitali privati per la realizzazione delle opere pubbliche.

D'altronde, ricordano i commercialisti, il PPP rappresenta quasi sempre "un'**alternativa ottimale**" all'appalto tradizionale, perché permette di realizzare opere pubbliche con una bassa incidenza sui bilanci dell'ente, maggiore efficienza nella gestione delle infrastrutture e dei servizi connessi (sfruttando il *know-how* degli operatori privati) e una adeguata ripartizione dei rischi tra stazioni appaltanti e privati.

Diverse le modalità concrete di realizzazione del partenariato tra pubblico e privato: dal **partenariato istituzionalizzato**, che si realizza attraverso la costituzione di società di capitali a partecipazione pubblico-privata, al partenariato **contrattuale**, fondato su legami contrattuali tra i soggetti partecipanti alle operazioni. Il documento del CNDCEC li passa in rassegna tutti, con un focus sull'istituto del *project financing*.

"Tra le varie tipologie contrattuali a disposizione – spiega il Presidente nazionale dei commercialisti, Gerardo **Longobardi** – lo studio si concentra prevalentemente sul *project financing*, analizzandone gli attuali aspetti procedurali, i profili fiscali e i principali elementi da tenere in considerazione ai fini della sostenibilità economico-finanziaria dei progetti, soprattutto in

relazione alla necessità di un eventuale contributo pubblico da parte della Pubblica Amministrazione".

Il *project financing* consiste nel finanziamento di un progetto in grado di generare, nella fase di gestione, flussi di cassa sufficienti a rimborsare il debito contratto per la sua realizzazione e remunerare il capitale di rischio. Lo studio del CNDCEC ne analizza tutti gli aspetti, dallo studio di fattibilità alle procedure di gara, passando per le garanzie e i requisiti di partecipazione in capo ai soggetti privati.

Senza dimenticare, ovviamente, il **ruolo del commercialista** che, anche in questo settore, può rappresentare l'anello di congiunzione tra pubblico e privato: "Poiché le procedure di PPP continuano a presentare un'elevata complessità – commenta Antonio **Repaci**, Consigliere del CNDCEC con delega alla finanza aziendale – per garantire l'effettiva fattibilità degli interventi da porre in essere, è necessario effettuare un'approfondita attività di pianificazione e valutazione, che vede il commercialista tra gli attori principali a supporto delle stazioni appaltanti, nel cui organico spesso non sono presenti soggetti con competenze adeguate a gestire simili procedimenti".

Il contributo del commercialista, si legge nello studio, "non deve essere una tantum", ma deve seguire tutta la fase preliminare di pianificazione, coadiuvando le Pubbliche Amministrazioni nell'individuazione delle priorità e delle più adeguate modalità di realizzazione delle opere. Allo stesso tempo, l'**attività** dei rappresentanti della categoria "risulta **imprescindibile**" anche per gli operatori privati, sia per la partecipazione alle gare pubbliche che per la realizzazione delle proposte di *project financing*.

C'è poi la fase della definizione delle clausole della convenzione e della gestione del contratto, in cui il commercialista può essere di supporto sia alla stazione appaltante che al concessionario. Insomma, quello che tratteggia lo studio realizzato dal CNDCEC è, ancora una volta, un "**global advisor**" che, nel partenariato pubblico-privato, assume il ruolo di "insostituibile **figura di connessione**" tra sponsor, ente pubblico, imprese esecutrici, soggetti gestori e istituti di credito.

L'indennità in deroga ai dipendenti dei call center può "sconfinare" nel 2017

Il trattamento di sostegno al reddito di 12 mesi può superare il limite del 31 dicembre 2016 previsto per gli ammortizzatori sociali in deroga

/ Luca MAMONE

Tra le disposizioni finali e transitorie disciplinate dall'art. 44 del DLgs. 148/2015 – attuativo del Jobs Act per quanto riguarda il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro – si segnala, al comma 7, una specifica misura di favore per i lavoratori dipendenti dalle imprese di **call center** fuori dall'ambito della CIGS.

Nello specifico, attraverso un'operazione di rifinanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione ex DL 185/2008, si prevede la possibilità di concedere, **in deroga** alla disciplina vigente, un trattamento di **sostegno al reddito** – sulla base di specifici accordi siglati in ambito ministeriale – per periodi non superiori a 12 mesi, nel limite massimo di 5.286.187 euro, per l'anno 2015, e di 5.510.658 euro, per il 2016.

Con la circolare n. [15/2016](#), pubblicata ieri sul proprio sito, il Ministero del Lavoro è intervenuto sull'argomento fornendo alcuni chiarimenti proprio in merito agli aspetti applicativi relativi alla durata della predetta **indennità** in favore dei dipendenti delle imprese di call center, tenendo conto delle misure previste dal DM 22763/2015, emanato di concerto dai Ministeri del Lavoro e dell'Economia in attuazione della disposizione di cui all'art. 44 comma 7 del DLgs. 148/2015.

In particolare, la circolare precisa che, in presenza di un accordo siglato nell'anno **2016** – con domanda e inizio della sospensione o riduzione di orario sempre nel 2016, e fermo restando il limite di finanziamento – è possibile concedere il trattamento della durata di 12 mesi **superando** il limite temporale del 31 dicembre 2016 attualmente previsto per gli ammortizzatori sociali in deroga dall'art. 2 comma 64 della L. 92/2012 e dall'art. 3 comma 6 del DM 83473/2014.

In questa sede, vale pertanto la pena di ripercorrere la disciplina di concessione del trattamento in questione, prevista dal citato DM 22763/2015. Innanzitutto, come accennato in precedenza, ne sono destinatari i lavoratori appartenenti alle aziende del settore dei call center non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Secondo quanto previsto dall'art. 1 del DM 22763/2015, l'indennità è pari al **trattamento massimo** di **CIGS** ed è destinata ai dipendenti di call center – compresi gli apprendisti ed esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio – che hanno impiegato più di **50 unità** nel semestre precedente alla presentazione della domanda, con unità produttive ubicate in diverse Regioni (o Province autonome) e che hanno attuato, entro il 31 dicembre

2013, le misure di stabilizzazione ex L. 296/2006 per i collaboratori a progetto ancora in forza alla data di pubblicazione del DM 22763/2015.

Operativamente, l'indennità può essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una **crisi aziendale**, esclusi i casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa verificatisi a partire dal 2016. Ai sensi del provvedimento ministeriale, occorre poi predisporre un programma di crisi aziendale che contenga un **piano di risanamento** volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni. Il piano deve indicare gli interventi correttivi da affrontare e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell'attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale.

La concessione del trattamento sarà poi disposta dallo stesso Ministero del Lavoro in seguito alla stipula di specifici accordi e per periodi non superiori ai 12 mesi. Anche in questo caso è prevista l'applicazione, a carico delle imprese di call center che ne fanno richiesta, di un **contributo addizionale** nella misura prevista dall'art. 5 del DLgs. 148/2015.

La citata norma del decreto attuativo del Jobs Act, lo ricordiamo, ne ha fissato il valore nella misura pari al **9%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate relativamente ai periodi di integrazione salariale fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino al limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile. Tale aliquota sale poi al 12% oltre il predetto limite di 52 settimane e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile e, infine, al 15% oltre il limite di 104 settimane, sempre in un quinquennio mobile.

In Gazzetta il decreto sul Fondo d'integrazione salariale

Sempre in tema di ammortizzatori sociali, sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 di ieri è stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro 3 febbraio 2016 sul **Fondo d'integrazione salariale**.

Al riguardo si ricorda che l'art. 29 del DLgs. 148/2015 ha stabilito la cessazione del Fondo residuale costituito per i settori non coperti dalla CIG o dai Fondi di settore, trasferendo di fatto le sue funzioni al Fondo di integrazione salariale a partire dal 1° gennaio 2016.